

Bruxelles, 6 maggio 2015
(OR. en)

8587/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0097 (NLE)**

**EEE 16
ENV 262
ENT 77**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 maggio 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 186 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Pile e accumulatori)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 186 final.

All.: COM(2015) 186 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.5.2015
COM(2015) 186 final

2015/0097 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
(Pile e accumulatori)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE per integrarvi la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Gli Stati EFTA-SEE propongono di concedere al Liechtenstein una deroga all'articolo 17 della direttiva 2006/66/CE, come modificata dalla direttiva 2013/56/UE. L'adeguamento previsto è così motivato.

L'articolo 17 della direttiva 2006/66/CE (come modificata dalla direttiva 2013/56/UE) obbliga gli Stati membri a garantire che ciascun produttore sia registrato e che la registrazione sia soggetta agli stessi obblighi procedurali in conformità dell'allegato IV della direttiva stessa.

1) La situazione giuridica nel Liechtenstein

In forza del trattato di unione doganale² del 1923 (*Zollvertrag*), entrato in vigore il 1° gennaio 1924, il Liechtenstein fa parte del territorio doganale svizzero. A norma dell'articolo 4 del trattato, la legislazione svizzera in materia doganale, così come qualsiasi altra normativa federale svizzera la cui applicazione è necessaria per il corretto funzionamento dell'unione doganale, si applica in Liechtenstein.

Il trattato di unione doganale è l'unica base giuridica che autorizza le autorità doganali svizzere ad applicare la normativa doganale svizzera in Liechtenstein. In Liechtenstein non vigono disposizioni legislative o regolamentari nazionali nel settore. Inoltre, dal punto di vista tecnico in campo doganale nonché ai fini delle statistiche del commercio estero, il Liechtenstein viene generalmente considerato come territorio svizzero in virtù dell'unione doganale e, pertanto, non risulta solitamente come paese distinto ai fini delle procedure doganali in ambito internazionale. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari, gli accordi amministrativi, ecc. dell'unione doganale che, attraverso la Svizzera, sono anche applicabili nel Liechtenstein, sono elencati negli allegati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale del

¹ Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5).

² Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Svizzera e il Liechtenstein (*Zollvertrag*, ZV; LR 0.631.112).

Liechtenstein (*Liechtensteinisches Landesgesetzblatt*) al fine di garantire la certezza del diritto per gli operatori economici del paese. Gli allegati vengono immediatamente aggiornati per tener conto delle modifiche apportate alle corrispondenti disposizioni legislative e regolamentari svizzere.

Di conseguenza, la legge svizzera sui prodotti chimici del 15 dicembre 2000, LPChim, (*Chemikaliengesetz vom 15. Dezember 2000*) e l'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005, ORRPChim, (*Chemikalien-Risiko-Reduktionsverordnung vom 18. Mai 2005, ChemRRV*) si applicano tanto in Svizzera quanto nel Liechtenstein. L'allegato 2.15 dell'ORRPChim definisce norme specifiche per le pile, ad esempio l'obbligo di riconsegna e di ripresa, la tassa di smaltimento anticipata e l'obbligo di notifica dei fabbricanti di pile. Le norme svizzere in materia di pile sono equivalenti alle disposizioni europee e riprendono le modifiche apportate alla direttiva 2006/66/CE, così come quelle definite nella direttiva 2013/56/UE. Poiché l'ORRPChim è applicabile nel Liechtenstein, l'esecuzione per quanto riguarda il Liechtenstein è in parte di competenza esclusiva delle autorità svizzere o delle organizzazioni designate da queste ultime (si veda l'allegato 2.15, punto 6, dell'ORRPChim). L'organizzazione designata dalle autorità svizzere per quanto concerne i prelievi sullo smaltimento delle pile è INOBAT (*Interessenorganisation Batterieentsorgung*).

L'obbligo di notifica attualmente in vigore in Svizzera prevede che i fabbricanti di pile comunichino a INOBAT, secondo le prescrizioni emanate dall'organizzazione stessa, la quantità di pile, indicando in particolare i tipi di pile e il loro tenore di sostanze nocive (si veda l'allegato 2.15, punto 6.3 dell'ORRPChim). Le prescrizioni del modulo di registrazione di INOBAT sono pressoché identiche a quelle previste dall'allegato IV della direttiva 2006/66/CE (come modificata dalla direttiva 2013/56/UE). Conformemente ai requisiti di legge, i fabbricanti di apparecchi contenenti pile hanno la possibilità di scegliere tra INOBAT e terzi che si sono assunti l'obbligo della tassa e l'obbligo di notifica. I terzi sono vincolati da contratto a INOBAT. Le società che non adempiono i loro obblighi di registrazione e di notifica sono sollecitate da INOBAT a registrarsi, sulla base di dati forniti dalle autorità doganali. Il sistema svizzero semplifica la registrazione, la notifica e la riscossione delle tasse, garantendo nel contempo la registrazione completa di tutti i fabbricanti.

2) Rilevanza economica nel Liechtenstein di pile e accumulatori che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/66/CE

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2006/66/CE, la direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati (con alcune eccezioni previste all'articolo 2, paragrafo 2).

Sul territorio del Liechtenstein, un piccolo paese di 160 km² abitato da circa 37 000 persone, non sarebbero presenti fabbricanti di pile. Tenuto conto dell'estensione ridotta del paese e delle dimensioni relative del suo mercato, non risulta che vi sia alcun interesse economico a fabbricare pile e accumulatori in Liechtenstein.

Finora, solo poche imprese (16 in totale) con sede in Liechtenstein importano pile. Poiché l'obbligo di registrazione previsto dalla Svizzera si applica in Liechtenstein, queste società sono state registrate nel sistema svizzero.

Pertanto, la creazione di un proprio sistema di registrazione comporterebbe un onere sproporzionato per il paese e per i suoi pochi importatori di pile tenuto conto, in particolare,

delle differenze minime, e puramente formali, tra il modulo di registrazione svizzero e quello europeo.

In tale contesto, tenuto conto della particolare situazione giuridica e di fatto sopra descritta, il Liechtenstein chiede un adeguamento della direttiva 2013/56/UE, che modifica la direttiva 2006/66/CE. L'adeguamento proposto dagli Stati EFTA-SEE dispone che l'articolo 17 della direttiva 2006/66/CE, come modificata, non si applichi al Liechtenstein.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
(Pile e accumulatori)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo³, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo⁴ ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE ("allegato II").
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (4) La direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione⁶, che è integrata nell'accordo SEE e che è pertanto abrogata ai sensi del medesimo.

³ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁴ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁵ Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5).

⁶ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 13.

- (5) Tenuto conto della specificità della situazione giuridica e di fatto del Liechtenstein, l'articolo 17 della direttiva 2006/66/CE, come modificata dalla direttiva 2013/56/UE, non si applica al Liechtenstein.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato II dell'accordo SEE su regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente